

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Programmazione attività contrattuale

Programma dell'attività contrattuale di IRPET per l'anno 2022. Adozione.

CIG: np

CUP: np

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro, ed in particolare il Capo VII (articoli da 50 a 61) della predetta legge, recante la disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti

Rilevato che l'articolo 51 della predetta legge dispone che la Giunta regionale e gli organi competenti degli altri soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge medesima (enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale; enti parco regionali) adottino, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il proprio programma annuale dei contratti relativo all'acquisizione di forniture e servizi, con esclusione delle spese in economia di importo inferiore ad euro 20.000,00

Visto altresì le indicazioni di cui all'articolo 51, comma 2, della già citata legge regionale n. 38/2007 riguardo i contenuti del programma annuale dei contratti

Visto il Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, che detta le regole in materia di contratti pubblici, e, nello specifico, l'art. 21 " Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici"

Vista la proposta di programma annuale dei contratti, relativa all'acquisizione di forniture e servizi per l'anno 2022, allegato A al presente provvedimento e sua parte integrante ed essenziale, formulata raccogliendo tutte le indicazioni dei dirigenti dell'IRPET

Rilevato che detto programma annuale, di cui all'allegato A, contiene l'elenco delle forniture e dei servizi previste per l'anno 2022, con esclusione di quelle di importo inferiore a € 20.000,00, di cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento con l'indicazione, dell'importo presunto e dei tempi previsti per l'avvio della procedura, così come indicato dall'art. 51 della l.r. 38/2007

Considerato che, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, nei casi in cui circostanze imprevedibili rendano necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma suddetto, il dirigente responsabile provvede all'avvio della procedura dandone preventiva comunicazione motivata al Direttore

Dato atto che la programmazione dell'attività contrattuale di IRPET per l'anno 2022, di cui al presente provvedimento, sarà inserita, per quanto di competenza, nel programma biennale 2022-2023 per l'acquisizione di forniture e servizi, da adottarsi entro i termini stabiliti al citato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all'aggiornamento del programma relativamente all'anno 2022

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto all'art. 51, comma 1, della L.R. n. 38/2007 ed in conformità con quanto stabilito all'art. 4, comma 2, del regolamento di contabilità ed amministrazione di IRPET, nel testo vigente

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. di adottare il programma dell'attività contrattuale di IRPET per l'anno 2022, nei contenuti riportati nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale di questo;
2. di trasmettere il programma di cui al presente provvedimento alle competenti strutture di Regione Toscana e di pubblicarlo sul sito istituzionale di IRPET, mediante inserimento nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente";
3. di stabilire che eventuali procedure contrattuali non previste dal programma adottato con il presente provvedimento possono essere disposte alle condizioni e con le modalità previste all'articolo 51, comma 4, della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la conformità, per quanto di competenza, con quanto previsto nella programmazione biennale per l'acquisizione di forniture e servizi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.